



CISL
SCUOLA
STATUTO

1° Giugno 2017

CAPITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1

1. E' costituita la Federazione CISL Scuola e Formazione, di seguito denominata CISL Scuola, con sede in Roma.
2. La CISL Scuola aderisce alla confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL).
3. A livello internazionale la CISL Scuola aderisce alla Internazionale dell'Educazione (I.E.), segretariato professionale internazionale dei sindacati del personale della scuola, associato alla CISL internazionale. L'I.E. a livello europeo ha costituito la struttura Paneuropea Internazionale.
4. A livello europeo la CISL Scuola aderisce al Comitato Sindacale Europeo dell'Educazione (C.S.E.E.), Federazione Sindacale della Confederazione Europea dei Sindacati (CES).
5. La CISL Scuola organizza per libera adesione i lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, statale e non statale, delle istituzioni educative e dei Centri, Enti e Agenzie di Formazione Professionale, nonché della scuola privata, convenzionata e pubblica e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica amministrazione, senza distinzione di opinioni politiche o di credo religioso.

CAPITOLO II - PRINCIPI E SCOPI

Art. 2

1. La CISL Scuola, che si richiama e si ispira alle scelte fondamentali della CISL, tutela tutto il personale della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado, nonché della formazione professionale, e si impegna per l'autonomia e l'unità tra i lavoratori nel rispetto fondamentale della persona umana. A tal fine:
 - a) rivendica una costante e piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte ai governi e ai partiti;
 - b) garantisce, nella sua organizzazione, l'assoluto rispetto dei principi di libertà e di democrazia non ammettendo forme, individuali o di gruppo, di settarismo politico e ideologico;
 - c) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata. Tale obiettivo deve concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori.
2. La CISL Scuola ritiene di dare il suo contributo alla attuazione di questi principi nell'ambito delle strutture scolastico-formative quali preminenti istituzioni civili. Pertanto la CISL Scuola si propone:
 - a) di garantire e sviluppare le condizioni professionali, giuridiche ed economiche individuali e collettive dei suoi organizzati;
 - b) di promuovere e realizzare tutte le iniziative aventi per fine la elevazione culturale e professionale dei lavoratori delle istituzioni formative;
 - c) di esercitare la tutela dei lavoratori, nell'ambito della necessaria autonomia professionale;
 - d) di realizzare per i propri iscritti e i loro familiari, nell'ambito degli indirizzi confederali, un sistema integrato e polivalente di servizi anche costituendo apposite strutture o enti;
 - e) di esercitare una specifica tutela dei lavoratori delle scuole delle Regioni a statuto speciale e dei territori con presenza di minoranze linguistiche;

f) di promuovere e produrre l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali e culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.

3. La CISL Scuola si propone di raggiungere tali scopi mediante:

- a) l'azione sindacale degli organizzati, coordinata e diretta dagli organi nazionali;
- b) l'azione contrattuale a livello centrale, periferico e di luogo di lavoro;
- c) l'attuazione dei servizi necessari per una valida tutela degli associati e dei loro familiari;
- d) l'azione propositiva nei confronti del potere legislativo;
- e) la divulgazione e l'illustrazione tra gli organizzati e l'opinione pubblica dei problemi del servizio scolastico- formativo e del lavoro del personale che in esso opera;
- f) il ricorso allo sciopero, come mezzo legittimo di tutela, dopo aver esperito le vie di conciliazione previste dalle norme di legge.

4. La proclamazione dello sciopero è competenza degli organi direttivi nazionali. Tale facoltà è attribuita altresì agli organismi direttivi regionali e territoriali per le questioni di interesse locale.

CAPITOLO III – SOCI

Art. 3

1. Sono soci aderenti alla CISL Scuola i lavoratori di cui al precedente art. 1 che, al momento della adesione, si impegnano ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e tutte le deliberazioni degli Organi nazionali e locali del Sindacato.

2. L'iscrizione alla CISL Scuola deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che condivida principi e finalità dell'Organizzazione.

3. Ad ogni socio sono garantiti il pieno rispetto delle personali opinioni politiche e convinzioni religiose e la più ampia libertà di espressione e di partecipazione.

4. Gli iscritti alla CISL Scuola hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle varie istanze congressuali.

5. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire dei servizi dell'Organizzazione.

6. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati sull'attività della CISL Scuola e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

7. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in linea con le decisioni assunte dagli organi statuari e a partecipare all'attività sindacale.

8. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dai competenti organi nazionali.

9. I soci, con requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione, possono accedere a tutte le cariche direttive a condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

10. Hanno diritto al voto i soci in possesso della tessera sindacale e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

11. La qualità di socio si perde per:

- revoca della delega;
- collocamento in pensione a qualsiasi titolo, con la sola eccezione di chi cumula pensione e part-time;
- espulsione;
- mancato versamento della contribuzione che non dipenda da disfunzione degli organi pagatori.

12. Per misura cautelativa, il socio sottoposto ad avviso di garanzia e/o a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla gravità del reato, sospeso fino alla cessazione delle cause che hanno determinato il provvedimento.

CAPITOLO IV – ARTICOLAZIONE DEL SINDACATO

Art. 4

1. La CISL Scuola si articola nel Sindacato nazionale e in strutture interregionali, regionali e territoriali. Queste ultime fanno parte, rispettivamente, delle corrispondenti strutture nelle quali si articola la Confederazione a livello periferico. Tale articolazione è funzionale a sostenere e promuovere le linee di politica sindacale nel quadro degli indirizzi definiti dalla CISL e dalla CISL Scuola nazionale.

2. L'ammissione dei sindacati di categoria che intendono aderire alla CISL Scuola è deliberata dal Consiglio Generale secondo le procedure definite dallo Statuto confederale.

Organi del Sindacato Nazionale

Art. 5

1. Sono organi della CISL Scuola Nazionale:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) l'Assemblea Nazionale;
- c) il Consiglio Generale Nazionale;
- d) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- e) la Segreteria Nazionale;
- f) il Collegio dei Proviviri;
- g) il Collegio dei Sindaci.

Il Congresso Nazionale

Art. 6

1. Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante della CISL Scuola.

2. Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi interregionali e regionali. Partecipano, inoltre, col solo diritto di parola, qualora non delegati, i componenti uscenti e quelli subentranti di diritto del Consiglio Generale Nazionale e i membri effettivi del Collegio dei Sindaci.

Art. 7

1. Il Congresso Nazionale si pronuncia sulla relazione della Segreteria nazionale, definisce gli indirizzi generali dell'azione del Sindacato e:

- a) approva il documento programmatico finale;
- b) approva le eventuali modifiche dello Statuto;
- c) elegge i membri elettivi del Consiglio Generale Nazionale

- d) elegge i delegati al Congresso Confederale;
- e) elegge il Collegio dei Sindaci;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

1. L'Assemblea Nazionale è costituita da:

- a) i componenti del Consiglio Generale;
- b) i Segretari Generali Territoriali.

2. L'Assemblea Nazionale è sede di discussione e confronto sulle problematiche di natura politica organizzativa e contrattuale.

3. Alle riunioni dell'Assemblea Nazionale partecipa, con il solo diritto di parola, il Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il Consiglio Generale Nazionale

Art. 9

1. Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deliberante della CISL Scuola tra un Congresso e l'altro.

2. Il Consiglio Generale Nazionale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

3. Il Consiglio Generale Nazionale definisce nel Regolamento di Attuazione dello Statuto il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero dei componenti di diritto.

4. Sono comunque componenti di diritto i Segretari Generali delle strutture interregionali, regionali e delle province autonome di Bolzano e Trento e la responsabile del coordinamento femminile.

5. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio Generale Nazionale, con il solo diritto di parola, i collaboratori che operano a livello nazionale.

6. I componenti del Consiglio Generale Nazionale fanno parte di diritto dei Consigli Generali Regionali e Territoriali di rispettiva appartenenza.

Art. 10

1. Il Consiglio Generale Nazionale elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, e con successive e separate votazioni:

- il Segretario Generale
- il Segretario Generale aggiunto, ove previsto;
- i Segretari Nazionali;
- il Comitato Esecutivo.

2. Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla presenza o meno del segretario generale aggiunto, sul numero dei componenti la segreteria e del Comitato esecutivo.

3. Il Consiglio Generale elegge, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione, il presidente del Collegio dei Probiviri e il presidente del Collegio dei Sindaci.

4. Il Consiglio generale approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Il Comitato Esecutivo

Art. 11

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale Nazionale ed è sede di armonizzazione delle politiche contrattuali nazionali e regionali.

2. Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio Generale nel suo seno; ne fanno parte di diritto i membri della Segreteria nazionale.

Art. 12

1. Il Comitato esecutivo su proposta della Segreteria Nazionale:

- nomina i rappresentanti del Sindacato presso organismi o commissioni di qualsiasi tipo a livello nazionale e internazionale;
- designa i candidati negli organismi elettivi;
- delibera i criteri per l'attribuzione delle prerogative sindacali;
- fissa le modalità di iscrizione e la misura della quota sociale e ne stabilisce, per quanto di spettanza, la ripartizione percentuale tra la struttura nazionale e le strutture territoriali;
- delibera sui criteri di rimborso e sui regolamenti economici;
- decide sulle gestioni straordinarie di cui all'art. 29 e seguenti del presente Statuto.

La Segreteria Nazionale

Art. 13

1. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale aggiunto, ove previsto, e dai Segretari Nazionali eletti rispettivamente con votazioni separate.

2. Il numero dei componenti la Segreteria Nazionale viene determinato, su proposta del Segretario Generale, dal Consiglio Generale tenendo conto delle esigenze funzionali dell'Organizzazione e della normativa confederale.

Art. 14

1. La Segreteria Nazionale:

- attua le deliberazioni degli organi statutari;
- sviluppa ogni azione finalizzata ad assicurare la vita dell'organizzazione;
- attribuisce le prerogative sindacali, tenendo conto dei criteri indicati dal Comitato esecutivo;
- predispone la proposta di piattaforma contrattuale;
- predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- proclama la mobilitazione e le azioni di lotta;
- risponde collegialmente agli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario;
- ha facoltà di disporre nei confronti delle strutture periferiche eventuali controlli ed interventi di natura organizzativa e amministrativa senza assunzione di corresponsabilità;
- ha facoltà di partecipare alle riunioni degli organismi ai vari livelli;

- ha facoltà, in presenza di particolari difficoltà politiche, organizzative, amministrative delle strutture, di convocare i Consigli Generali dei livelli interregionale, regionale e territoriale;
- propone le gestioni straordinarie di cui agli artt. 29 e seguenti;
- pronuncia con effetto immediato le sospensioni cautelative di cui all'art. 3, comma 12, che devono essere ratificate dal Collegio dei probiviri.

2. Per garantire la compatibilità tra risorse disponibili e spese, nonché la regolarità degli atti amministrativi, la Segreteria nazionale si può avvalere, su proposta del Segretario generale, di un Tesoriere.

Art. 15

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato; in caso di impedimento il Segretario Generale Aggiunto, ove presente, o, su delega del Segretario generale, altro componente della Segreteria, lo sostituisce a tutti gli effetti.

2. Il Segretario Generale ha la responsabilità politica degli strumenti di informazione della CISL Scuola.

Art. 16

1. La Segreteria della CISL Scuola, qualora venga a conoscenza di violazioni statutarie, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, ha l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

2. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

Gruppi di lavoro, consulte, coordinamenti

Art. 17

1. La CISL Scuola ai diversi livelli si avvale di gruppi di lavoro, di dipartimenti, di consulte e commissioni su specifici argomenti. Il Regolamento di attuazione del presente Statuto ne disciplina composizione e funzionamento.

Art. 18

1. Il coordinamento dei dirigenti scolastici e il coordinamento della formazione professionale – scuola non statale hanno il compito di valorizzare lo specifico professionale e di elaborare proposte per le piattaforme contrattuali.

2. Il coordinatore è eletto al proprio interno dal Consiglio generale su proposta della Segreteria nazionale.

3. Il coordinatore partecipa alle riunioni di segreteria quando all'o.d.g. vengono trattati argomenti inerenti il settore.

Rappresentanza associativa sul luogo di lavoro

Art. 19

1. La rappresentanza associativa della CISL Scuola sul luogo di lavoro è della SAS (sezione sindacale) se costituita, o, in sua assenza, di un componente la RSU iscritto alla CISL Scuola o di altro iscritto, designati dalla Segreteria Territoriale.

2. Nel settore formativo privato la CISL Scuola è rappresentata dagli iscritti eletti nelle RSU o, in assenza, dalle proprie RSA.

CAPITOLO V – ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio dei Probiviri

Art. 20

1. Il Collegio dei Probiviri della CISL Scuola è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

2. Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, il conflitto tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

3. Il Collegio dei Probiviri della CISL Scuola è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Art. 21

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

2. I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti.

Art. 22

1. Il Collegio dei Probiviri emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie nel merito delle controversie.

2. I lodi del collegio devono essere motivati e sono comunicati alle parti a cura del presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

3. Il Collegio su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

4. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

5. Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decida in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento dal ricorso.

6. Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

7. Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al precedente 3° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

8. Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo sul bilancio.

Art. 23

1. Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

2. Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

3. I soci sospesi sono automaticamente riammessi nella organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

4. I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Il Collegio dei Sindaci

Art. 24

1. Il collegio dei Sindaci della CISL Scuola provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Art. 25

1. I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con diritto di parola; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale; rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.

Art. 26

1. Il collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei revisori, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Il Presidente del collegio dei sindaci è eletto dal Consiglio Generale, nella prima riunione successiva al Congresso, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

CAPITOLO VI – INCOMPATIBILITÀ E ROTAZIONE DELLE CARICHE

Art. 27

1. Per affermare l'assoluta autonomia della CISL Scuola nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Scuola, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, a qualsiasi livello, sono incompatibili sulla base di quanto stabilito dalle corrispondenti norme dello Statuto e del Regolamento confederale.

Art. 28 – ROTAZIONE DELLE CARICHE

1. Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali, i Segretari Generali aggiunti e le segreterie a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è quello stabilito dalle corrispondenti norme dello Statuto e del Regolamento confederale.

CAPITOLO VII - GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 29

1. Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della CISL Scuola anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive ed amministrative da parte di organi delle strutture interregionali, regionali e territoriali, il Comitato Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei votanti, può, su proposta della Segreteria Nazionale, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario, dandone tempestiva comunicazione al Collegio dei Probiviri per la necessaria ratifica.

2. Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo Nazionale nel caso di grave inefficienza delle strutture interregionali, territoriali e regionali.

3. Negli stessi casi di cui ai commi 1 e 2, il Comitato Esecutivo Nazionale può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture interregionali, regionali e territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi di cui facciano parte.

4. La durata massima di sospensione è di quattro mesi.

5. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi, entro tre giorni dall'adozione, al Collegio dei Probiviri della CISL Scuola, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine, equivale a ratifica.

Art. 30

1. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 29 può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 31

1. Allorché un organismo interregionale, regionale o territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono richiedere alla Segreteria Nazionale la nomina di un reggente che può anche essere estraneo all'organismo.

2. La reggenza cessa col Congresso ordinario e allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure Statutarie e comunque d'intesa con la Segreteria Nazionale.

CAPITOLO VIII - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 32

1. Il patrimonio della CISL Scuola è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo e ovunque dislocati.

2. I singoli associati non possono chiedere la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

3. La CISL Scuola ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 33

1. La CISL Scuola risponde di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al tesoriere o al Segretario nazionale che presiede al settore amministrativo.

Art. 34

1. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi nazionali nei confronti dei Sindacati regionali e territoriali costituiscono normale attività di vigilanza e di assistenza senza assunzione di responsabilità.

Servizi

Art. 35

1. Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale, più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo, la CISL Scuola può costituire strutture polyvalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi della Segreteria Nazionale e con il coordinamento delle segreterie regionali.

2. Tali strutture:

- coordinano la politica dei servizi della Confederazione, della CISL Scuola e curano la diffusione nel territorio del sistema servizi;
- espletano la loro attività in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL Scuola e possono articolare le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

CAPITOLO X - PROCEDURE PER LO SCIoglimento DELLA CISL SCUOLA

Art. 36

1. Lo scioglimento della CISL Scuola può essere pronunciato solo dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio del Sindacato che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge (D.L. 460/97).

Art. 37

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte solo in occasione del Congresso Nazionale:

- a) dal Congresso su richiesta sottoscritta dal 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale Nazionale a maggioranza di 2/3;
- c) dai Consigli Generali interregionali e regionali su deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

2. Il Consiglio Generale Nazionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata ad esaminare e coordinare le proposte di modifica pervenute.

3. Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.
4. Il Consiglio Generale Nazionale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3.
5. Sulle proposte che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.
6. Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.
7. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 38

1. L'attuazione delle norme del presente Statuto è stabilita da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.
2. Il Regolamento di attuazione dello Statuto o sue successive modifiche, è deliberato dal Consiglio Generale in base alla seguente procedura: il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di Regolamento di attuazione o di modifiche allo stesso.
3. La delibera del Regolamento di attuazione, o sue successive modifiche, va assunta con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 39

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile per le associazioni di fatto e le norme dello Statuto confederale della CISL, in quanto applicabili.
2. Qualora vi siano norme dello Statuto della CISL Scuola che risultino in contrasto con quelle dello Statuto confederale, il Consiglio Generale della CISL Scuola deve provvedere ad adeguare norme e struttura organizzativa a quelle confederali.
3. Gli adeguamenti allo Statuto Confederale devono essere assunti nella prima sessione del Consiglio Generale Nazionale CISL SCUOLA da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

**Approvato dal Congresso Nazionale Cisl Scuola di Castellaneta (TA),
28 maggio - 1° giugno 2017**